

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca	REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**SPEZZANO ALBANESE (CS)**  
**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale**  
 VIA VIGNALE, SNC – 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS)  
 COD. FISC. 94018300783 – COD. MECC. CSIC878003 -tel. e fax 0981.953077  
[www.icspixana.edu.it](http://www.icspixana.edu.it) - e-mail: csic878003@istruzione.it - p.e.c.: [csic878003@pec.istruzione.it](mailto:csic878003@pec.istruzione.it)



Prot. 0002156/U del 19/08/2020, Spezzano Albanese

Al personale DOCENTE  
 Al personale ATA  
 AI DSGA  
 Alle RSU di Istituto  
 AI RLS  
 Al Medico Competente

All'Albo online e al Sito web

**Oggetto:** procedura di individuazione dei lavoratori “fragili” - emergenza sanitaria da covid 19

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);  
 VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 14 marzo 2020 e smi;  
 VISTO il documento tecnico INAIL- Aprile 2020 sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro ed alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;  
 VISTA la Legge 24 aprile 2020 n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.”

VISTO il Protocollo condiviso misure di contrasto Covid-19 del 24 aprile 2020;

VISTA la Circ. Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”;

VISTO l'art. 83 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. Decreto Rilancio)

VISTO il Documento Tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico approvato dal CTS di cui al verbale n. 82 del 28 maggio 2020.

VISTO il verbale del CTS n. 94 del 07 luglio 2020.

ACQUISITE le indicazioni del Medico Competente con prot. N°2146 del 13 agosto 2020

SENTITO il RSPP e la RLS

- Con riferimento all'attuale emergenza COVID-19 e richiamando in particolare quanto disposto dal DL n. 34 del 19/05/2020 nell'art. 83 che stabilisce quanto segue: *“in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.”*
- Fermo restando che la sorveglianza sanitaria qui prevista è intesa come “straordinaria” (quindi non ordinaria), in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, transitoria (fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale) e quindi non assimilabile a quella prevista dal D.Lgs. 81/08, anche se opportunamente e naturalmente effettuata dal medico competente già nominato.
- Considerato che le condizioni affinché i lavoratori possano essere definiti fragili ipersuscettibili, quindi maggiormente esposti al rischio presente nelle scuole in funzione del COVID, sono inerenti ad un rischio lavorativo **GENERALIZZATO, NON LAVORATIVO SPECIFICO**, per il quale i datori di lavoro (dirigente scolastico), in collaborazione con il medico competente e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, hanno già disposto le misure di contenimento con il distanziamento che, di per **SE' STESSO CONTIENE IL RISCHIO**, nonché le ulteriori misure relative all'areazione dei locali, al corretto utilizzo **OBBLIGATORIO** per i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale e di pulizia, disinfezione e sanificazione corrispondentemente alle **linee guida delle Autorità Sanitarie**;
- Nelle more di specifiche, ulteriori o diverse indicazioni emanate dalle autorità competenti

### INFORMA

che è attivata la sorveglianza sanitaria eccezionale in attuazione dell'art. 83 del DL 34/2020 qualora vi siano istanze dei lavoratori, al fine di concedere le tutele specifiche al personale docente e ATA in condizione di fragilità perché affetto da patologie che espongono a condizioni di maggior rischio di malattia Covid-19.

Si riporta di seguito un elenco, non esaustivo, delle principali condizioni morbose determinanti uno stato di potenziale “fragilità” del soggetto che ne risultasse affetto nei confronti dell'Infezione da COVID-19.

1. condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie ad altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
2. patologie oncologiche (tumori maligni);

3. patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pace-maker e defibrillatore);
4. patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie croniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiectasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare);
5. patologie autoimmunitarie ad interessamento polmonare, o asma allergico in attuale fase attiva ed evolutiva (con crisi asmatiche ricorrenti e che necessita di terapia sintomatica.
6. diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato;
7. insufficienza renale cronica;
8. insufficienza surrenale cronica;
9. malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
10. malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
11. reumatopatie sistemiche (Artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
12. epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili);
13. obesità grave (BMI >40)
14. malattie neurologiche degenerative, quali malattie neuromuscolari (es. miastenia gravis) o vasculopatie cerebrali;
15. gravidanze a rischio.

Altri importanti fattori sono:

- la comorbilità: cioè la presenza contemporanea di più patologie fra quelle citate;
- l'età (viene citato, quale esempio di carattere indicativo del dato anagrafico, l'età > 55 anni)

Per quanto sopra il personale che ritiene di rientrare nella categoria di lavoratore fragile, ed intende avvalersi della c.d. sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico Competente, dovrà farsi parte attiva nel segnalare il proprio stato al Medico Competente, trasmettendo esclusivamente a quest'ultimo, in ottemperanza alla normativa sulla privacy, la documentazione utile a comprovare la propria condizione di "lavoratore fragile".

L'istanza dovrà, quindi, essere inoltrata al Medico Competente **Dott. Ciro Nicola Gaetano DE RASIS** all'indirizzo mail [derasis2012@gmail.com](mailto:derasis2012@gmail.com), con allegati i certificati anamnestici rilasciati dal proprio medico di base, ovvero idonea documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al S.S.N. o con esso convenzionati, riportante le eventuali patologie con le terapie attuate.

Il Medico Competente esaminerà le eventuali fragilità presenti, in collaborazione sia con il lavoratore che con il medico di base di quest'ultimo, valutando se lo stato di salute delineato rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessità, dunque, di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per tutto il personale della scuola.

Il Medico Competente, una volta valutata la documentazione medico/sanitaria prodotta in allegato alla mail trasmessa, esprimerà un formale giudizio di merito, ovvero fornirà al lavoratore la facoltà di avanzare formale richiesta di ulteriore visita ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c. Dlgs 81/08.

**L'eventuale riconoscimento da parte del medico competente dello stato di lavoratore fragile dovrà essere tempestivamente comunicato dal lavoratore al Dirigente scolastico che valuterà le ulteriori misure di tutela o, ove possibile, la predisposizione di altre soluzioni con modifiche organizzative o ambientali da individuare caso per caso in collaborazione con RSPP e medico competente.**

Si precisa infine che per "il lavoratore in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992" la L. 27/2020 prevede specifiche tutele: in particolare il MMG, a fronte della corrispondente documentazione medico-legale del

riconoscimento di disabilità ex Legge 104/92 da parte dei “competenti organi medico-legali” (cioè delle commissioni per l’accertamento dell’handicap ASL o INPS o dei servizi di Medicina Legale delle locali aziende sanitarie), può riconoscere un adeguato periodo di astensione dal lavoro che viene equiparato a ricovero ospedaliero (possibilità estesa fino al 31 luglio p.v. grazie all’ultima modifica del successivo art. 74 del cd decreto Rilancio).

Nell’invitare ad una lettura della normativa attinente all’oggetto, in parte richiamata in premessa, si evidenzia infine che il reintegro lavorativo di casi accertati di infezione da SARS- CoV-2 potrà avvenire con le seguenti modalità (C.M. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 4915 del 29 aprile 2020):

- nel caso in cui la sintomatologia sia da ascrivere a infezione da SARS- CoV-2 ed abbia determinato “ricovero ospedaliero”, previa certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento e valutazione da parte del Medico Competente ai sensi dell’art. 41 comma 2 lett. Eter D. Lgs 81/08;
- nel caso in cui la sintomatologia sia da ascrivere a infezione da SARS- CoV2 ma non abbia determinato “ricovero ospedaliero”, esclusivamente previa certificazione di avvenuta negativizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento (In questo caso il Legislatore non ritiene necessario la valutazione del Medico Competente).

Le presenti disposizioni sono suscettibili di modi modifiche e/o integrazioni, in ragione dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica e delle relative indicazioni da parte delle competenti autorità.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Maria Cinzia Pantusa**